



Anno 2020

Determinazione n. 154

OGGETTO: **Determinazione a contrarre per l'acquisto, mediante affidamento diretto, finalizzato alla fornitura di "Schede elettroniche da volo", funzionalmente destinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, alle attività di ricerca dei progetti "HERMES Technological Pathfinder - HTP - Attività scientifiche" e del progetto "HORIZON2020: HERMES-SP - HERMES Scientific pathfinder".**
(CIG: 83231722D1) (CUP: F81I18000190005 e C96C18003760006)

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** come **"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **"Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"** e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"** e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli enti"**

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124;

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene ***“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”***;
- VISTO** lo ***“Statuto”*** dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l’articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura ***“coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”***;
- VISTO** il ***“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura ***“...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”***;
- VISTO** il ***“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente ***“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli ***“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”***, e che dispone tra l’altro che, qualora ***“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”***;
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente ***“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”***, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:





- *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;*
- *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*
- *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

- *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
- *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
- *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*



- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50**;
- VISTO** in particolare l’articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la “rubrica” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in **“Codice dei Contratti Pubblici”**, in luogo di **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;
- VISTO** l’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice di Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:
- *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*
 - *“nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;*
- VISTO** l’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;*
- VISTO** l’articolo **63** del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ... nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:*



- a) ...omissis...;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) **la concorrenza è assente per motivi tecnici;**
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; (si veda l'art. 5 del d.lgs. n. 30 del 2005)...";

ATTESO

che l'articolo 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "**Codice dei Contratti Pubblici**" prevede inoltre che: "*nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:*

a) **qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;**

VISTO

l'articolo 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "**Codice dei Contratti Pubblici**", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: "*a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici*";

ATTESO

che l'acquisto in oggetto è stato inserito nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 dell'amministrazione Istituto Nazionale di Astrofisica, aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale dell'INAF;

VISTO

il Decreto 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124**" ed, in particolare, l'**articolo 10**, il quale stabilisce, al comma 3, che "*le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca*" e al comma 4 che "*per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50*";

VISTO

il del decreto-legge, 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti; ed in particolare l'art. 4 Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca*" che prevede: "**Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di**



ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** del 21 dicembre 2017, numero 110, con la quale è stata conclusa la procedura per l'accorpamento dell'**"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna"** e dell'**"Osservatorio Astronomico di Bologna"** con la definitiva costituzione della nuova **"Struttura di Ricerca"** denominata **"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** del 21 dicembre 2017, numero 112, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato designato quale Direttore dell'**"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** del 22 dicembre 2017, numero 92, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dell'**"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, dello Statuto dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- VISTA** la **"Richiesta di acquisizione di beni o servizi"**, presentata unitamente, in data 22 luglio 2020, dal Dott. **Claudio LABANTI**, in qualità di responsabile dei fondi del progetto di ricerca **"HERMES Technological Pathfinder - HTP - Attività scientifiche"** CUP: F81I18000190005, e dal dott. **Fabio FUSCHINO**, in qualità di responsabile dei fondi del progetto di ricerca **"HORIZON2020: HERMES-SP"**, CUP: C96C18003760006, attivi presso l'**"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**, relativa all'acquisizione di **"schede elettroniche FEE-ARTY_AB/CD, comprensive di connettori e accessori vari, tra cui cavi SAMTEC ERCD"**, da utilizzare nelle attività previste dai predetti progetti di ricerca;
- RITENUTO** che il contratto in oggetto rientra tra i contratti che rivestono particolare complessità e che pertanto vada istruito e gestito da professionalità competenti, in possesso di titolo di studio e competenza adeguate e che il dott. **Claudio**

LABANTI sia il più idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nella presente procedura;

CONSIDERATO opportuno che il RUP sia coadiuvato per la parte dell'esecuzione del contratto dal dott. **Fabio FUSCHINO**, ricercatore, presso INAF – OAS di Bologna;

PRESO ATTO che i predetti dott. **Claudio LABANTI** e dott. **Fabio FUSCHINO** necessitano della fornitura (fabbricazione e montaggio componenti) di tre tipologie di schede elettroniche al fine di realizzare sei “detector system” da imbarcare su nano satelliti da lanciare nello spazio per lo studio di transienti di radiazioni gamma extra-terrestre GBR (Gamma Ray Burst) come argomentato nella summenzionata “*Richiesta di acquisizione di beni o servizi*”;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella “*Relazione per l'acquisizione di materiale*” allegata alla summenzionata “*Richiesta di acquisizione di beni o servizi*”, “*L'acquisto ha ad oggetto prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca e sperimentazione e sono funzionalmente destinati alle attività dei progetti di ricerca HERMES Technological Pathfinder e HERMES Scientific Pathfinder, poiché le schede elettroniche di cui si richiede l'acquisto sono appositamente disegnate dal gruppo di ricerca del progetto e costituiscono l'elemento fondamentale di interfaccia tra il rivelatore e il sistema di test.*”
“*Si tratta di un prodotto specifico, in quanto materiale altamente specializzato, progettato specificamente per l'applicazione prevista e non altrimenti sostituibile con materiale elettronico “ordinario”;*”

ATTESO che la ditta **CISTELAIER S.P.A.**, identificata con n. Codice fiscale **02684440361** con sede legale in via Gandhi 1, cap 41122, Modena, individuata dal dott. **Claudio LABANTI** e dal dott. **Fabio FUSCHINO** è in “*possesso dei requisiti di competenza necessari per la realizzazione della fornitura, sia per la formazione specialistica dei suoi componenti sia per la conoscenza del progetto HERMES, sviluppata in seguito ad una collaborazione intrapresa con la Fondazione Bruno Kessler, Third Party nel progetto*”;

PRESO ATTO delle motivazioni, riportate nella summenzionata *relazione tecnica*, circa la scelta della ditta fornitrice e ritenuta l'inopportunità di acquistare prodotti dalle caratteristiche equivalenti da altri fornitori come specificato nella relazione, in cui si elencano nel dettaglio le fasi di questa parte del progetto e le caratteristiche che le componenti devono possedere, precisando che “*è fondamentale che l'elettronica di tutte le unità venga realizzata dall'unica ditta in grado di fornire il prodotto idoneo e nei tempi richiesti*”;

CONSIDERATO che, per le ragioni espresse dal Dottore **Claudio LABANTI** e dal dott. **Fabio FUSCHINO** nella “*Richiesta di acquisizione di beni o servizi*” la fornitura richiesta è da ritenersi “*funzionalmente destinata alla ricerca*”, ai sensi



dell'articolo 10 del Decreto 25 novembre 2016, numero 218, in quanto necessario per la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del progetti di ricerca sopracitati, in corso presso la Struttura, e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisizione della stessa mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti dalla "**Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni (Consip Spa)**";

- ATTESO** che per l'affidamento della fornitura in oggetto l'Ente possa procedere con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del Nuovo Codice dei contratti affidando la fornitura ad un operatore economico determinato per insussistenza della concorrenza per motivi tecnici e che, inoltre, la procedura di cui all'art. 63 è consentita nel caso in cui i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo, come nel caso di specie;
- PRESO ATTO** che la fornitura è destinata a strumentazione che verrà imbarcata su sistemi satellitari da lanciare e far operare nello Spazio pertanto si inquadra nel regime di non imponibilità fiscale ai sensi dell'art.8 bis del DPR 633/1972;
- ATTESO** che si stima un costo presunto per la fornitura in oggetto di euro 60.000,00 (sessantamila,00);
- RITENUTO** di dover procedere all'acquisizione dell'Offerta tecnica ed economica, della ditta CISTELAIER SPA, attraverso la trasmissione a mezzo PEC della "**Richiesta di Offerta**" acquisita al prot. OASBo n. 00004790 del 30 luglio 2020;
- VALUTA** dal dott. Fabio FUSCHINO la conformità dell'offerta tecnica trasmessa dalla ditta CISTELAIER SPA a mezzo pec del 10/09/2020, acquisita al prot. n. 0000679;
- CONSIDERATO** che ha seguito della richiesta di integrazione documentale la ditta CISTELAIER SPA, ha trasmesso con PEC del 6 ottobre 2020 acquisito al prot. n. 000739, tutta la documentazione necessaria;
- VISTO** il DGUE della ditta **CISTELAIER S.P.A.**, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- ATTESO** che la ditta **CISTELAIER S.P.A.** ha dichiarato di avvalersi ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs n. 50 del 2016 del subappalto della ditta **FAE TECHNOLOGY SPA**, identificata con n. **P. IVA 02032310167**, con sede legale in via C. Battisti 136, Gazzaniga, BG, 24025, per l'acquisto di componenti e per l'assemblaggio delle schede;

- CONSIDERATO** che il valore complessivo del subappalto non eccede il 30% del valore complessivo dell'appalto,
- PRESO ATTO** della particolare complessità tecnica relativamente all'oggetto del contratto;
- ACQUISITA** l'autocertificazione della ditta **FAE TECHNOLOGY SPA**, trasmessa a mezzo email istituzionale in data 12 ottobre 2020, sottoscritta e corredata da idoneo documento di identità in corso di validità, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- VISTI** il "*Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line*" numero INPS_22827650, valido fino al 29 gennaio 2021, ed il "*Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line*" numero INPS_21700105, valido fino al 28 ottobre 2020, dal quale risulta che le imprese, **FAE TECHNOLOGY SPA** e **CISTELAIER S.P.A.** sono regolari nei confronti dell'INPS e dell'INAIL,;
- VERIFICATO** che a carico delle ditte suddette, alla data del 7 ottobre 2020, non risultano annotazioni nel "*Casellario delle imprese*", gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- ACQUISITA** la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50 del 2016, costituita a mezzo di bonifico bancario del 6 ottobre 2020, sul conto corrente dell'INAF-OAS di Bologna secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- VERIFICATE** le certificazioni ISO 14001 e ISO9001, trasmesse unitamente all'offerta tecnica ed economica, relativi alla riduzione dell'importo della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 93 co 7 del D.lgs n. 50 /2016;
- ESPLETATE** le ulteriori verifiche sulla ditta aggiudicatrice attraverso lo strumento AVCPASS/PassOE;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03 febbraio 2020, numero 4, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'*"Istituto Nazionale di Astrofisica"* relativo all'Esercizio Finanziario 2020;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'acquisizione, all'affidamento diretto, della **fornitura di "schede elettroniche FEE-ARTY_AB/CD, comprensive di connettori e accessori vari"**.



Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento del servizio specificato nell'articolo 1 della presente Determinazione all'impresa **CISTELAIER S.P.A.**, e il relativo subappalto alla ditta **FAE TECHNOLOGY S.P.A.**, per un importo complessivo di € **56.940,00 (euro cinquantaseimilanovecentoquaranta,00)**;

Articolo 3. Di individuare il "*Responsabile Unico del Procedimento*" per l'acquisizione della fornitura in argomento nel Dottore Claudio LABANTI, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4. Di nominare il Dottore Fabio FUSCHINO "*Direttore dell'esecuzione*" del servizio oggetto della presente Determinazione, incaricandolo della gestione tecnica della procedura, ai sensi dell'articolo 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5. Di autorizzare l'impegno della spesa lorda relativa alla fornitura in argomento pari ad € **56.940,00 (euro cinquantaseimilanovecentoquaranta,00)** sul Centro di Responsabilità 1.13 "*OAS Bologna*", per la quota di € 28.470,00 (ventottomila quattrocentosettanta,00) sul Codice Obiettivo Funzione, 1.05.04.03.21 "*HERMES Technological Pathfinder - HTP - Attività scientifiche*", e per la quota di € 28.470,00 (ventottomila quattrocentosettanta,00) sul Codice Obiettivo Funzione, 1.05.04.10.41 "*HORIZON2020: HERMES-SP*", sul Capitolo 1.03.01.02.007 "*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*" del Bilancio Annuale di Previsione dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" per l'Esercizio Finanziario 2020.

Bologna, 13 ottobre 2020

Il Direttore

Dott. Andrea Comastri